



Ufficio Studi , massimario e formazione della Giustizia amministrativa

T.a.r. per la Puglia – Bari, sez. II, decreto 26 marzo 2020, n. 139 – Pres. Adamo

Giustizia amministrativa – tutela cautelare – disciplina emergenziale – modalità di tutela non inferiore a quella ordinaria

Giustizia amministrativa – tutela cautelare – disciplina emergenziale – previsione di tutela cautelare monocratica – rinvio a favore della tutela collegiale – esclusione

L'insieme delle misure cautelari previste dall'articolo 84 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 rappresenta una modalità di tutela che garantisce il diritto di difesa, sancito dall'articolo 24 della Costituzione, non meno delle forme ordinarie, che appare congrua e adeguata nel contesto dell'attuale situazione emergenziale.(1)

L'istanza cautelare rientra senz'altro nella disponibilità della parte, la quale può decidere se proseguire nella domanda proposta ovvero rinunziarvi, ma non può chiedere che venga adottata una modalità di decisione diversa da quella indicata dal legislatore, chiedendo un abbinamento o rinvio della trattazione dell'istanza cautelare monocratica che, ove concesso nel caso di specie, si tradurrebbe nella decisione collegiale di una domanda per la quale il legislatore ha invece stabilito la decisione monocratica.(2)

(1-2) Nel decreto in esame, respingendo l'istanza cautelare e fissando la camera di consiglio a data successiva al 15 aprile 2020, il Presidente ha, tra l'altro, osservato quanto segue:

<Rilevato che, con atto denominato "Istanza di trattazione della domanda cautelare con il rito e articolo 55 c.p.a.", depositato in data 19 marzo 2020, la parte ricorrente ha chiesto che "l'istanza cautelare avanzata con i secondi motivi aggiunti del 27 gennaio 2020 venga decisa in esito alla camera di consiglio, secondo il rito previsto dall'art. 55 c.p.a., eventualmente previo "abbinamento" o rinvio della trattazione dell'istanza cautelare monocratica (risultante dalla conversione ex lege) alla trattazione in camera di consiglio";

Considerato che l'articolo 84, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, recante "Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia amministrativa", ha stabilito che i procedimenti cautelari

pendenti nel lasso di tempo che va dal giorno 8 marzo al 15 aprile 2020 sono decisi con il rito di cui all'articolo 56 del codice del processo amministrativo;

Rilevato che nell'istanza del 19 marzo 2020 la parte ricorrente ha dichiarato di non aver interesse alla decisione nelle forme di cui all'articolo 56 del codice del processo amministrativo;

Ritenuto che le modalità procedurali di somministrazione della tutela giurisdizionale rientrano nella competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera l), della Costituzione;

Ritenuto che l'insieme delle misure cautelari previste dall'articolo 84 rappresenta una modalità di tutela che garantisce il diritto di difesa, sancito dall'articolo 24 della Costituzione, non meno delle forme ordinarie e che esso appare congruo e adeguato nel contesto dell'attuale situazione emergenziale;

Ulteriormente ritenuto che, come osservato dalla parte ricorrente nell'istanza del 19 marzo 2020, l'istanza rientra senz'altro nella disponibilità della parte, la quale può decidere se proseguire nella domanda proposta ovvero rinunziarvi, ma non chiedere che venga adottata una modalità di decisione diversa da quella indicata dal legislatore, chiedendo un rinvio che, ove concesso nel caso di specie, si tradurrebbe nella decisione collegiale di una domanda per la quale il legislatore ha invece stabilito la decisione monocratica;

Ritenuto, pertanto, di non poter concedere il chiesto rinvio;

Considerato, infine, che l'istanza di rinvio del 19 marzo 2020, inaccoglibile per le ragioni innanzi indicate, conferma l'insussistenza, all'attualità, del danno grave e irreparabile che giustifichi la concessione della misura cautelare, nelle forme consentite dall'articolo 84>.